

Codice A1604A

D.D. 22 febbraio 2018, n. 62

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "Montellina", ubicata nel Comune di Quincinetto (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quincinetto (TO) – con nota in data 21 novembre 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 222/2017 del 21 novembre 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "Montellina", ubicata nella particella catastale n. 297 del foglio di mappa n. 15, censito al C.T. del medesimo Comune di Quincinetto.

La sorgente in esame, che fornisce l'approvvigionamento idrico al territorio comunale di Quincinetto (TO), è ubicata in località *Montellina*, sul versante a monte dell'abitato a circa 500 metri a Sud Ovest del concentrico principale, ad una quota di circa 360 metri s.l.m..

Dal punto di vista geomorfologico, la sorgente si imposta in prossimità delle ultime propaggini del versante orografico destro della valle percorsa dal Fiume Dora Baltea, in un contesto di rilievo modellato in roccia, con coperture di origine gravitativa e colluviale.

La sua portata è estremamente elevata e, a seconda della stagione, oscilla tra 50 e 150 l/s. La sorgente è captata mediante un'opera di presa superficiale, appoggiata al versante in corrispondenza della venuta d'acqua naturale. All'interno dell'opera di captazione, la venuta è accumulata mediante traversa in calcestruzzo che delimita una prima vasca, le cui pareti di monte sono costituite dalla roccia in posto o comunque da blocchi di substrato solo di poco traslati. A valle della prima traversa l'acqua defluisce, per tracimazione, in parte in una vasca di acciaio inox ed in parte in una vasca in calcestruzzo, dalla quale attingono sei tubazioni distinte. I primi cinque tubi servono l'acquedotto del Comune di Quincinetto.

Non disponendo di dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la fonte analizzata è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare le vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A).

Pertanto, la perimetrazione inizialmente proposta – che prevedeva una zona di rispetto allargata con un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione – ricadeva totalmente nel territorio dei Comuni di Quincinetto (TO) e di Tavagnasco (TO).

Il Comune di Tavagnasco, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" in data 13 ottobre 2014, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta; il Comune di Quincinetto, invece, visionata la documentazione trasmessagli, con nota del 10 novembre 2014 ha trasmesso le proprie osservazioni in merito allo studio richiedendo al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) la ridefinizione della zona di rispetto allargata della sorgente riducendone l'ampiezza.

La S.M.A.T. S.p.A., con note in data 27 novembre 2015 ed in data 25 settembre 2017, ha dato riscontro alla richiesta del Comune di Quincinetto trasmettendo la documentazione aggiornata e rivedendo la perimetrazione dell'area di salvaguardia. La nuova proposta di definizione presentata, che ricade esclusivamente nel solo territorio del Comune di Quincinetto, è stata individuata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che, tramite il calcolo del tempo di dimezzamento

della portata massima annuale, ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca medio dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del regolamento della Regione Piemonte 11.12.2006 N. 15/R recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Comune di Quincinetto (TO) – Oggetto: Sorgente Montellina – Planimetria dell'area di salvaguardia – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea – esaminata la documentazione tecnica prodotta dal Proponente ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 4 dicembre 2014, ha sottolineato che il pubblico acquedotto del Comune di Quincinetto è approvvigionato esclusivamente dalla sorgente *Montellina*. L'acqua, prima della distribuzione all'utenza, non è sottoposta di norma ad alcun tipo di trattamento di potabilizzazione.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha dichiarato che, per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dell'acqua, dispone dei dati storici prelevati nel periodo 2007-2014 presso punti di erogazione all'utenza che, considerata la strutturazione dell'acquedotto, sono rappresentativi della situazione della sorgente in esame. Le analisi effettuate non hanno riscontrato alcuna particolare criticità dal punto di vista chimico e chimico-fisico, mentre episodicamente è stata rilevata la presenza di indici di inquinamento microbiologico (*Coliformi* ed *Escherichia coli*).

La presenza, pur saltuaria, di *Escherichia coli* e l'assenza di sistemi di disinfezione conferma la necessità di censire gli eventuali scarichi non collegati alla pubblica fognatura e i possibili depositi di letame e altri concimi organici ricadenti nell'area di salvaguardia della sorgente e di regolamentarne la gestione in funzione dei vincoli e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, con nota in data 5 dicembre 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- occorre garantire che la zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- nell'area di salvaguardia così come definita dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R del 2006;
- dovrà essere verificato che i tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che

ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione;

- dovrà essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- nella zona di rispetto ristretta dovranno essere adottati gli interventi per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili (vasche a tenuta) mentre nella zona di rispetto allargata dovrà essere promosso il collettamento degli scarichi e/o la realizzazione di impianti di depurazione diversi dai pozzi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami. Il collettamento degli scarichi dovrebbe essere prioritariamente previsto nelle località S. Maria e Prabagnolo dove sono presenti il maggior numero di edifici ad uso abitativo. Inoltre le frazioni si trovano sul limite del bacino che alimenta la sorgente e quindi i reflui possono essere recapitati facilmente al di fuori dell'area di salvaguardia.

La nuova proposta presentata, avendo ridefinito la zona di rispetto allargata riducendone l'ampiezza, non presenta problematiche particolari dal momento che l'opera di presa e l'area di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio significativi tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

All'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti attività agricole, dal momento che l'area si inserisce in un bosco di castagni, con destinazione d'uso prevalente ad area di pregio naturale e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del medesimo regolamento regionale. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1, in data 4 gennaio 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile “*Montellina*”, ubicata nel Comune di Quincinetto (TO), è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione del manufatto di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l’area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

Vista la nota, in data 10 novembre 2014 – prot. n. 2996, con la quale il Comune di Quincinetto (TO) ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla perimetrazione proposta e ha richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) la ridefinizione della zona di rispetto allargata della sorgente riducendone l’ampiezza;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea – in data 4 dicembre 2014 – prot. n. 0829/0110989;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 5 dicembre 2014 – prot. n. 102100;

viste le note della S.M.A.T. S.p.A., in data 27 novembre 2015 – prot. n. 75757 ed in data 25 settembre 2017 – prot. n. 70525, di integrazione alla documentazione e di revisione della zona di rispetto allargata della sorgente inizialmente trasmessa riducendone l’ampiezza;

vista la determinazione del Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 222/2017, in data 21 novembre 2017, di approvazione e presa d’atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 21 novembre 2017 – prot. n. 0003241, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "*Montellina*", ubicata nel Comune di Quincinetto (TO), è definita come risulta nella planimetria "*Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del regolamento della Regione Piemonte 11.12.2006 N. 15/R recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Comune di Quincinetto (TO) – Oggetto: Sorgente Montellina – Planimetria dell'area di salvaguardia – Scala 1:2.000*" allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*"

(*Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61*)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quincinetto (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione del manufatto di presa.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quincinetto – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Quincinetto affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin